

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3441 del 16/06/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. EVERCOMPOUNDS SPA CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE MESCOLE IN GOMMA IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA SANTA BARBARA, N.192. MODIFICA SOSTANZIALE AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020-2845 DEL 19/06/2020 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3577 del 16/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici GIUGNO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **EVERCOMPOUNDS SPA** CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI PRODUZIONE MESCOLE IN GOMMA IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA SANTA BARBARA, N.192. **MODIFICA SOSTANZIALE AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020-2845 DEL 19/06/2020 E SMI.

#### LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020-2845 del 19/06/2020 e s.m.i. a favore della Ditta Evercompounds SPA per l'attività di produzione mescole in gomma svolta nello stabilimento sito in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n.192, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 21/05/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/93317 – Pratica Sinadoc 19869/2024 - dalla Ditta **Evercompounds SPA (C.F./P.IVA 02064670397)**, avente sede legale e impianto di produzione mescole in gomma in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n. 2020-2845 sopra richiamata e smi, relativamente ai seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazione di avvio di attività di recupero rifiuti non pericolosi - messa in riserva R13 (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi) di competenza ARPAE SAC (nuovo titolo abilitativo);
- scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale (nuovo titolo abilitativo);

nessuna variazione per quanto riguarda i titoli abilitativi già ricompresi in AUA e precisamente emissioni in atmosfera e scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale" - Parte IV - in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibera di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- DGR 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra ARPAE e la Provincia di Ravenna che attribuisce ad ARPAE SAC lo svolgimento delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dal medesimo art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra le quali l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATI l'art. 273 Bis – Medi impianti di combustione – commi 5), 6) e 7) per l'adeguamento dei limiti di emissione di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006 e smi e l'art.272-Bis – emissioni odorigene;

RICHIAMATO inoltre l'art. 271, comma 7Bis del Dlgs n.152/2006 e smi e la Determinazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.14471 del 30/07/2021 - "Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art.271, comma 7bis del Dlgs n.152/2006 e smi);

DATO ATTO che nel corso del presente procedimento amministrativo la Ditta Evercompounds SPA ha inoltrato nuova domanda di modifica sostanziale dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 23/04/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2025/78637 - Pratica Sinadoc 15713/2025, con la quale si richiede la installazione di un nuovo impianto di dosatura automatico e un nuovo granulatore, con contestuale modifica dell'assetto emissivo;

RITENUTO di procedere all'adozione dell'AUA per modifica sostanziale in favore di Evercompounds SPA che ricomprenda entrambe le istanze presentate in data 21/05/2024 (PG. 2024/93317 – Pratica Sinadoc 19869/2024) e in data 23/04/2025 (PG. 2025/78637 - Pratica Sinadoc 15713/2025);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per le pratiche ARPAE SinaDoc n. **19869/2024 e 15713/2025**, emerge che:

- la Ditta Evercompounds Spa ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna apposita istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2020/2845 del 19/06/2020 e smi, al fine di ricomprendere i sottoelencati nuovi titoli abilitativi ambientali:
  - comunicazione di avvio di attività di recupero rifiuti non pericolosi - messa in riserva R13 (ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi) di competenza ARPAE SAC (nuovo titolo abilitativo); le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi che la Ditta Evercompounds Spa intende svolgere sono riconducibili al punto 10.1 dell'Allegato 1 al DM 05/02/98 – Attività di messa in riserva (R13);
  - scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale (nuovo titolo abilitativo);

Nel corso del procedimento amministrativo, la Società ha presentato nuova istanza di modifica sostanziale di cui al PG. 2025/78637, a seguito del riassetto emissivo con richiesta di installazione di un nuovo impianto di dosatura automatica del nero di carbonio e un nuovo granulatore afferenti entrambi al nuovo punto di emissione E50.

Resta invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

DATO ATTO che:

- in data 11/06/2024 (Pg. Arpae 2024/107214) la Ditta Evercompounds Spa ha presentato, a titolo volontario, nuova planimetria dell'impianto fognario Rev. 1 del 03/06/2024 (che di fatto sostituisce la precedente planimetria allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA) nonché la descrizione delle modifiche apportate;
- ARPAE con nota PG. 2024/108049 del 12/06/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità con richiesta di integrazioni/chiarimenti e il SUAP comunicava alla Ditta e agli enti interessati l'esito positivo e l'avvio del procedimento;
- in data 08/07/2024 (Pg. Arpae 123073) la Ditta Evercompounds Spa presentava le integrazioni/chiarimenti sopraccitati;

- successivamente, a seguito dell'acquisizione dell'istanza per modifica sostanziale relativamente all'assetto emissivo, con nota PG. 2025/98818 del 28/05/2025 ARPAE SAC comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità per la pratica Sinadoc 15713/2025 e il SUAP comunicava alla Ditta e agli enti interessati l'esito positivo e l'avvio del procedimento;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 24/05/2024 e in data 28/05/2025;

CONSIDERATO che:

- ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, in sede istruttoria è stata richiesta, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del Dlgs n. 159/2011;
- che, essendo decorsi i termini di cui all'art. 88 c. 4 del Dlgs n. 159/2011, e non avendo questo Servizio a Arpae ricevuto al parte del Ministero dell'Interno – Prefettura di Ravenna – Ufficio antimafia, la comunicazione sopracitata, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo,
- ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis Dlgs n. 159/2011, questo Servizio Arpae può procedere al rilascio della autorizzazione previa acquisizione, per i soggetti di cui all'art. Art. 85 del DLgs 159/2011 di autocertificazione attestante che nei loro confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67;
- che risultano acquisite agli atti di questo Servizio le sopracitate autocertificazioni (ns PG. 2025/106894);

CONSIDERATO inoltre che, relativamente alla normativa antimafia, l'iscrizione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (titolo abilitativo ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ricompreso nella presente AUA), rilasciata a seguito di autocertificazione, è soggetta a condizione risolutiva in quanto , in caso di emissione di comunicazione antimafia interdittiva, si procederà alla REVOCA immediata dell'iscrizione di che trattasi con ogni altra conseguenza di legge;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia che recapitano in rete fognaria pubblica e per la conformità urbanistica a seguito della richiesta del nuovo titolo abilitativo per le operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata (PG. 2025/73637 del 17/04/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per le emissioni in atmosfera afferenti al nuovo impianto di dosatura e al nuovo granulatore acquisito in data 28/05/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Evercompounds SPA (C.F./P.IVA 02064670397)**, avente sede legale e impianto di produzione mescole in gomma in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n. 2020-2845 e smi e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione

dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### **DETERMINA**

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020-2845 del 19/06/2020 e s.m.i. a favore della Ditta **Evercompounds SPA** (C.F./P.IVA 02064670397), avente sede legale e impianto di produzione mescole in gomma in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192, nella persona del suo rappresentante pro-tempore;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce le precedenti adottate da Arpae Sac Ravenna con determina dirigenziale n. 2020-2845 del 19/06/2020 e s.m.i.**
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata - Nuovo -
    - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - modificato -;
    - **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura - invariato;
    - **l'Allegato D)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia in pubblica fognatura - nuovo -

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art.216 del Dlgs n.152/2006 e smi.
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

**In merito alla valutazione di impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaie ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

## RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

**Condizioni:**

La Ditta Evercompounds Spa è iscritta al n. 277, classe 6, del registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 - relativamente alle seguenti tipologie e quantità di rifiuti non pericolosi:

Tipologia di rifiuti (All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)		Quantitativi		Attività di recupero (All. 1 - Suball. 1 DM 05/02/98 e smi)
		Capacità istantanea (t)	Messa in riserva/recupero (t/a)	
10.1	Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli  Codici EER: 070299 - 16 03 06	60	1.000	R13

**Prescrizioni:**

- L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti (artt. 189, 190 e 193).
- Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e s.m. e dall'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale.
- Entro 1 anno dalla data di ricezione, i rifiuti messi in riserva (R13), devono essere avviati alle successive operazioni di recupero previste ai relativi punti dell'Allegato 1 – Sub Allegato 1 - del DM 05/02/98 e smi in idonei impianti autorizzati.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.i.;
- qualora la società modifichi il legale rappresentante o ulteriori soggetti dotati di legale rappresentanza previsti dall'art. 1 del DM 05/02/98, senza modificare la titolarità dell'iscrizione, dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC Ravenna apposita comunicazione allegando la dichiarazione sostitutiva di certificazione del DPR 445/2000 in merito al possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti sottoscritta da tali soggetti.
- l'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 6 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350;
- Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la Ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998;
- Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ArpaE i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

Per la presente attività di recupero, l'importo attuale è pari a 51,65 €, da versare a favore di ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA. A tal fine, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza, ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
**(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

- La Ditta Evercompounds SPA svolge attività di produzione mescole di gomma nello stabilimento sito in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192;
- con l'istanza depositata il proponente intende installare un impianto di dosatura automatico del nero di carbonio e un nuovo granulatore che afferiranno entrambi al nuovo punto di emissione E50, che sarà dotato di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri;
- le restanti emissioni in atmosfera, non modificate, provengono dalle varie fasi di lavorazione della gomma (mescolatori, pesatura, finitura, trasporto pneumatico) e da impianti termici, alimentati a metano, ad uso produttivo e ad uso civile.

**Limiti.****REPARTO MESCOLATORI****PUNTO DI EMISSIONE M1 E M2 - SILOS CARICHE - F.T.-**

Portata massima	960	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	20	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	Saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE M10 – 2 ° MESCOLATORE APERTO LINEA N.2**

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20/30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE M23 - MESCOLATORE APERTO LINEA N. 4**

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE M24 – POSTAZIONI PESATURA POLVERI - F.T. -**

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE M33 – MESCOLATORE CHIUSO LINEA N. 1 E TRASPORTO PNEUMATICO CARICHE - F.T. -**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE M34 – BATCH OFF LINEA N.2**

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE M35 – LINEA N. 3 (1° E 2° MESCOLATORE APERTO + BATCH OFF) -**

Portata massima	50000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE M36 – TRASPORTO PNEUMATICO CARICHE BIANCHE + TRASPORTO PNEUMATICO NERO DI CARBONIO + MESCOLATORE CHIUSO LINEA N. 3 + SILOS NERO DI CARBONIO – F.T.-**

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE M39 – ASPIRAZIONE BILANCE SILOS CARICHE CHIARE – F.T.-**

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE M40 – LINEA N. 1, 1° E 2° MESCOLATORE APERTO + BATCH OFF –**

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc
CVM	5	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE M41 – LINEA N.2 – TRASPORTO PNEUMATICO + MESCOLATORE CHIUSO + SILOS NERO DI CARBONIO E CARICHE CHIARE – F.T.-**

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE M42 – SCARICO MESCOLATORE CHIUSO LINEA N.2 –**

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE M43 – PRIMO MESCOLATORE APERTO LINEA N.2**

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE M44 – IMPIANTI DI DOSATURA – F.T. -**

Portata massima	32000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE M45 – IMPIANTO ASPIRAZIONE LABORATORIO -**

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE M46 – IMPIANTO ASPIRAZIONE LABORATORIO -**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE M48 – IMPIANTO ASPIRAZIONE LABORATORIO -**

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

**PUNTO DI EMISSIONE M49 – IMPIANTO ASPIRAZIONE UTA LABORATORIO -**

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Nel laboratorio, le cui cappe afferiscono ai punti indicati con M45, M46, M48 e M49, non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche o mutagene, pertanto non si indicano limiti specifici alle emissioni.

#### **PUNTO DI EMISSIONE M47 – CALDAIA ALIMENTATA A METANO -**

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

#### **PUNTO DI EMISSIONE M50 – DOSATURA AUTOMATICA NERO DI CARBONIO E GRANULATORE – F.T.- NUOVO -**

Portata massima	3200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

#### **Prescrizioni:**

1. **Per il punto di emissione E50, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - 2.1. la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  - 2.2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
  - 2.3. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime

degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - 7.1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - 7.2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - 7.3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o

l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

**I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- Le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. I **camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di

lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

13. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
14. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. DI **INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime del punto **E50, il 30/09/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);
16. DOVRA' essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione dei punti M1 e M2 poiché attivi per brevi intervalli, dei punti M45, M46, M48 e M49 - cappe da laboratorio - e del punto M47 - caldaia a metano. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna -, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**

- **le manutenzioni ordinarie e/o straordinarie che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, e le eventuali anomalie degli stessi con frequenza almeno annuale o secondo la procedura periodica individuata dall'Azienda. Tale procedura dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;**
- **le manutenzioni che dovranno essere effettuate sulla caldaia, con frequenza almeno annuale.**

## SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA

### Condizioni:

- Le acque da scaricare nella pubblica fognatura mista di Via S.Barbara, n.192, sono acque reflue di dilavamento provenienti da un piazzale di 540 mq del complesso Evercompounds; sono presenti anche sistemi di raffreddamento a ciclo chiuso che non producono alcuno scarico;
- Le suddette acque reflue di dilavamento vengono sottoposte a trattamento in vasca di decantazione a 3 scomparti con filtro a coalescenza e recapitano, attraverso il punto di scarico n.6 al trattamento finale, l'impianto di Depurazione di Via Pistola n. 5 a Fusignano.

### Prescrizioni:

1. E' ammesso, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche indicati in planimetria con i numeri 1-2-3-4-5, unicamente lo scarico derivante da acque di dilavamento piazzali indicato in planimetria con il n. 6.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna carichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori prima del punto di scarico n. 6 delle acque di dilavamento:
  - vasca tri camerale di sedimentazione;
  - filtri a coalescenza;
  - tamponi /cuscini assorbenti (inseriti nel terzo comparto di sedimentazione della vasca);
  - Sonda a ultrasuoni di segnalazione oli ed allarme ottico/acustico;
  - misuratore di portata approvato e piombato da HERA SPA;
  - Pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di olio nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
7. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a HERA SPA e al Servizio Territoriale ARPAE competente, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
10. il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
12. Il pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
13. I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
14. E' fatto fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
15. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e/o qualità degli scarichi deve esserne data immediata comunicazione all' Unione dei Comuni della Bassa Romagna, all'Ente gestore e al Servizio Territoriale ARPAE competente, indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

**SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA CHE RECAPITANO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA**

**Condizioni:**

- lo scarico esistente individuato come S5 si configura attualmente come scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura. Con le modifiche previste dal progetto, a tale scarico non afferiranno più le acque di scarico di tipo domestico ma quelle di dilavamento del piazzale di superficie 3000 m2 nel quale si prevede di effettuare le operazioni di trattamento dei rifiuti. Lo scarico S5 si configura, perciò, come scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- Il sistema di trattamento delle acque di dilavamento è composto da una vasca di prima pioggia interrata di capacità 15 m3, un disoleatore di capacità 4,7 m3, entrambi dimensionati per il trattamento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale. È inoltre presente, a valle del sistema di trattamento prima pioggia, una vasca di sedimentazione tricamerale di capacità 16,5 m3, come ulteriore misura di sicurezza. Prima dello scarico in pubblica fognatura tali reflui sono individuati nel pozzetto di ispezione e prelevamento indicato nella planimetria presentata che costituirà parte integrante dell'autorizzazione.
- Presso lo stabilimento, nella situazione di progetto, sono dunque presenti i seguenti scarichi in pubblica fognatura:

S1 - Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche

S2 - Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche

S3 - Scarico di acque meteoriche

S4 - Scarico di acque reflue domestiche e meteoriche

S5 - Scarico di acque di prima pioggia

S6 - Scarico di acque meteoriche di dilavamento (non oggetto di modifica)

**Prescrizioni:**

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche indicati in planimetria come S1, S2, S3 ed S4 unicamente gli scarichi derivanti da:
  - acque meteoriche di dilavamento da piazzale (S6)
  - acque meteoriche di prima pioggia (S5)
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del vigente Regolamento Comunale di fognatura;
3. Gli scarichi di acque di prima pioggia e di dilavamento, nei pozzetti ufficiali di prelevamento indicati in planimetria, devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06;
4. Entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico, e successivamente annualmente, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque di dilavamento scaricate in S5 e in S6 al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
5. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con le modalità e la tempistica che l'autorità competente riterrà opportuno;
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori, dimensionati in applicazione della DGR 286/05 e della DGR 1860/2006:

### **Sullo scarico delle acque di dilavamento S6**

vasca tri camerale di sedimentazione

filtri a coalescenza;

tamponi e cuscini assorbenti inseriti nel terzo comparto di sedimentazione della vasca

sonda a ultrasuoni di segnalazione olii ed allarme ottico/acustico

Misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da Hera

Pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

### **Sullo scarico delle acque di prima pioggia S5**

vasca di prima pioggia da 15 mc

Disoleatore

Pozzetto deviatore;

Vasca di decantazione tri camerale da 16.5 mc per trattare le acque di seconda pioggia;

Misuratore di portata elettromagnetico piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato di Accreditamento ISO 17025:2005;

Pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
8. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionamento dei misuratori di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.
9. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
10. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa adatta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
11. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;
12. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di

- disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
13. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;
  14. Il gestore HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
  15. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico e che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
  16. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e ad ARPAE e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione;
  17. La Ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
  18. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
  19. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e le matricole dei prescritti misuratori di portata, richiedendone a HERA la piombatura.
  20. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
  21. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
  22. Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

La planimetria della rete fognaria presentata come integrazione volontaria e registrata al protocollo di questa Amministrazione con prot. n. 45372/24 (Elaborato "Planimetria Impianto fognario" – rev. 01 del 03/06/2024), sia allegata all'atto autorizzativo come parte integrante e che copia dell'atto rilasciato sia trasmesso al Gestore Hera entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**